



COMUNE DI SOZZAGO

DETERMINAZIONE N.203 DEL 22.12.2022

OGGETTO: Noleggio di impianto e fornitura di CO₂.

L'anno duemilaventidue, addì ventidue del mese di dicembre, nella residenza municipale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che nell'anno 2005 è stato installato presso un immobile in uso al Comune di Sozzago un macchinario per la distribuzione gratuita ai cittadini di acqua potabile refrigerata a cui è collegato un impianto che consente la gassificazione dell'acqua, di proprietà della installatrice, Nippon Gases Industrial s.r.l. di Milano.

Considerato che il Comune di Sozzago ha in noleggio l'impianto di refrigerazione fino al 31.12.2022 e che è opportuno affidare alla medesima ditta la fornitura della CO₂ necessaria al funzionamento.

Sentita l'Amministrazione in merito al mantenimento del servizio di fornitura dell'acqua refrigerata e gassificata.

Visto il codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.

Richiamato l'articolo 36 comma 7 D.lgs. 50 in data 18 aprile 2016 e s.m.i. che affida all'ANAC la definizione, con proprie linee guida, dei dettagli per contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria.

Richiamate le Linee Guida n.4 ed in particolare il paragrafo 4.3 relativo ai criteri di selezione, scelta del contraente e obbligo di motivazione e il paragrafo 4.2 relativo ai requisiti generali e speciali di cui deve essere in possesso l'operatore economico affidatario dell'appalto.

Richiamato l'art.1 comma 2 lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, così come modificato dall'art.51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.108 che prevede l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Visto l'articolo 1 comma 450 della legge 296 in data 27.12.2006, così come modificato dall'art.1 comma 130 della Legge 30 dicembre 2018, n.145 che, per acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a cinquemila euro, non prevede l'obbligo del ricorso al MEPA.

Ritenuto di poter derogare all'obbligo di acquisizione di comunicazioni telematiche in quanto non nella disponibilità della stazione appaltante un'idonea piattaforma informatica, essendo antieconomico acquisirne gli strumenti tecnologici necessari e in coerenza con le motivazioni addotte nel comunicato ANAC del 30.10.2018 in riferimento alla vigenza dell'art.1 comma 450 della Legge 27.12.2006, n.296.

Visto il D.P.C.M. 24.12.2015 e rilevato che il presente affidamento non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art.1 comma 1

Verificato, stante l'importo ed il luogo di esecuzione dei lavori, l'assenza di un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia.

Richiamato l'art.3 del "Regolamento per l'affidamento di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50" approvato con Deliberazione del C.C. n.3 in data 13/03/2018 e rilevata l'urgenza di provvedere alla sostituzione nell'imminenza dell'accensione invernale.

Visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2022-2024 approvato con Deliberazione della G.C. n.17 in data 08/04/2022.

Preso atto che l'impianto è di proprietà di Nippon Gases Industrial s.r.l. di Milano e che tale condizione è vincolante ai fini dell'individuazione dell'operatore economico.

Ritenuto pertanto, in deroga al principio di rotazione degli affidamento, ed in aderenza a quanto indicato nel regolamento comunale (art.5 comma 1 lettera a)) di affidare il servizio alla ditta attuale appaltatrice.

Visto il preventivo di spesa presentato in data 15.12.2022 e registrato al n. 4228/2022 di protocollo dalla suddetta impresa che espone i seguenti costi:

canone locazione: € 125,00/mese;

VISA: € 700,00/anno;

Fornitura CO2: € 2,35/Kg, oltre ad €100,00/consegna.

Verificato, sulla base dei consumi per l'anno 2022, non essendo possibile fare riferimento ai precedenti anni influenzati dall'emergenza epidemiologica con conseguente sospensione del servizio, un costo complessivo presunto di € 4.900,00 + IVA.

Preso atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, come definito dall'art.42 del D.Lgs. 50/2016, né nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento né di altra persona intervenuta nella presente procedura.

Ritenuto di poter verificare i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., così come previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2021-2023 mediante autocertificazione della ditta affidataria in applicazione del D.P.R. n.445/00.

Acquisito il documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Dato atto che l'importo della spesa è coperto con mezzi di bilancio.

Dato atto che il perfezionamento dell'affidamento avviene mediante corrispondenza.

Dato atto che il codice CIG è il seguente: ZA7393E826.

D E T E R M I N A

1. Di affidare per l'anno 2023 alla Ditta Nippon Gases Industrial s.r.l. di Milano il servizio di noleggio dell'impianto per la refrigerazione e gassificazione dell'acqua con fornitura del gas occorrente al costo presunto di € 4.900,00 + IVA.
2. Di ammettere, nei limiti di cui all'art.105 del D.Lgs. 50/2016, il subappalto per le attività di verifica idoneità e sicurezza ambientale (VISA).
3. Di prenotare l'impegno di spesa complessiva alla Missione 1 Programma 5 Titolo 1 Macroaggregato 3 dell'esercizio 2022-2023, in competenza 2023 di € 5.978,00.
1. Di ribadire quanto già esplicitato in narrativa in riferimento agli affidamenti inferiori a 5.000,00 euro e al perfezionamento dell'affidamento.
2. Di dare atto che i requisiti generali e speciali e l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. verranno verificati mediante autocertificazione.
3. Di dare atto che le parti interessate alla presente commessa pubblica si assumono gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, n. 136 e s.m.i.
4. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a presentazione di fattura e verifica di regolarità contributiva.
5. Di prendere e dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 è il Responsabile del Servizio Arch. Antichini Simona.

Il Responsabile del Servizio
F.to (Arch. Antichini Simona)

VISTO di regolarità contabile:

Ai sensi dell'art.151 comma 4 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n.267 si attesta la copertura finanziaria e relativa imputazione della spesa della presente determinazione. Sozzago, lì 22.12.2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to (Fontana dr. Paolo)
